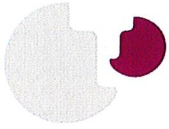


Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA CUSTODIA DEI CANI

Indice

Art. 1	Campo d'applicazione.....	2
Art. 2	Responsabilità - Definizioni	2
Art. 3	Identificazione	2
Art. 4	Corsi	3
Art. 5	Autorizzazione	3
Art. 6	Struttura detenzione.....	3
Art. 7	Cani pericolosi - obblighi	3
Art. 8	Fuga	4
Art. 9	Disposizioni generali	4
Art. 10	Aree limitrofe e di campagna.....	5
Art. 11	Aree di svago	5
Art. 12	Norme igienico sanitarie.....	5
Art. 13	Quiete notturna	5
Art. 14	Cani incustoditi.....	6
Art. 15	Morte dell'animale	6
Art. 16	Sanzioni	6
Art. 17	Disposizioni finali	7
Art. 18	Abrogazioni	7
Art. 19	Entrata in vigore.....	7



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA CUSTODIA DEI CANI

Il Municipio di Torricella Taverne, richiamati la Legge sui cani del 19.02.2008 e relativo Regolamento dell'11.02.2009 (modifica del 15.04.2014), gli articoli 107, 192 LOC e gli articoli 23, 24 RALOC

ordina:

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina le responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia degli stessi animali sul territorio giurisdizionale del comune.

Art. 2 Responsabilità - Definizioni

¹Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni.

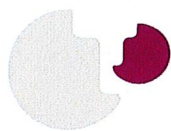
²Quale detentore s'intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia del cane.

³E' fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo di 3 milioni di franchi per sinistro. In caso di affidamento abituale od occasionale dell'animale la copertura deve essere estesa anche al detentore.

Art. 3 Identificazione

¹I cani devono essere iscritti alla Banca Dati, conformemente alle prescrizioni federali (OFE), rispettivamente secondo le Istruzioni dell'Ufficio del Veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di Legge.

²Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip e della targhetta cantonale di riconoscimento.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Art. 4 Corsi

¹Ogni proprietario e detentore è tenuto a frequentare i corsi previsti conformemente alle disposizioni federali e cantonali.

²Restano riservate le disposizioni riguardanti il possesso o la custodia di cani di razze soggette a restrizioni.

Art. 5 Autorizzazione

¹La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.

²La richiesta deve essere indirizzata al Municipio, munita della prescritta documentazione.

³L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui al cpv. precedente anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.

⁴Cani in provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito di trasferimento del proprietario, sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di Legge.

Art. 6 Struttura ospitante gli animali

Il municipio verifica la conformità delle strutture che ospitano cani, nei casi previsti dalla Legge, direttamente o tramite propri funzionari o altri incaricati.

Art. 7 Cani pericolosi - obblighi

¹Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno leso o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali. Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.

²È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.

³In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti.

⁴Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio all'Ufficio del Veterinario cantonale.

**Servizi amministrativi**

CH-6808 Torricella

Telefono 091 935 75 10

www.torricella-taverne.ch

Art. 8 Fuga

¹Il proprietario o il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.

²La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia cantonali e comunali.

Art. 9 Disposizioni generali

¹È vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle pubbliche vie, piazze, areali scolastici, campi sportivi aperti o cintati e nei parchi e giardini pubblici. I cani di qualsiasi razza ed indole devono quindi essere tenuti costantemente al guinzaglio, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

²Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi, giardini pubblici o edifici pubblici, mediante la posa di una segnaletica specifica.

³I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente.

⁴Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai capoversi precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della Polizia, delle Guardie di Confine, dell'Esercito, i cani per i disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.

**Servizi amministrativi**

CH-6808 Torricella

Telefono 091 935 75 10

www.torricella-taverne.ch

Art. 10 Aree limitrofe e di campagna

¹I detentori che frequentano aree in zone periferiche o in aperta campagna (aree di sfogo quale ad esempio gli argini del fiume Vedeggio) hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone il detentore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali, in particolare attraverso una costante sorveglianza, il richiamo dello stesso e se opportuno il guinzaglio. Si richiede particolare attenzione, riguardo e rispetto nei confronti della mobilità lenta (pedoni e ciclisti).

²È vietato liberare i cani nei terreni privati adibiti al pascolo e allo sfalcio di fieno.

Art. 11 Aree di svago

Il Municipio può definire delle aree di svago riservate ai cani, debitamente delimitate o eventualmente recintate e adeguatamente segnalate al pubblico. All'interno delle stesse, i cani potranno essere privi di guinzaglio. Il detentore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali.

Art. 12 Norme igienico sanitarie

¹Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta ecc.), gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario.

²Laddove disponibili, si potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante specifici distributori.

³Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi o, in mancanza degli stessi, nei contenitori di raccolta dei rifiuti.

⁴Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali, non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

Art. 13 Quietè notturna

I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.).

**Servizi amministrativi**

CH-6808 Torricella

Telefono 091 935 75 10

www.torricella-taverne.ch

Art. 14 Cani incustoditi

¹I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati alla Società di protezione degli animali.

²In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a loro carico. In tali casi si darà avvio alla procedura contravvenzionale.

Art. 15 Morte dell'animale

¹In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme della Legge di applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA). Il proprietario ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al Centro di raccolta regionale, oppure ad un Centro di cremazione autorizzato.

²La morte dell'animale deve inoltre essere annunciata dal proprietario alla Banca Dati (ANIS) entro 10 giorni dall'evento.

Art. 16 Sanzioni

¹Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di Fr.10'000.--.

²Il Municipio punisce in particolare le infrazioni riguardanti:

- il mancato adempimento degli obblighi di registrazione e di notifica (indirizzo, proprietà, morte, ecc.) nella Banca Dati ANIS;
- la mancata frequenza ai corsi prescritti;
- la mancata identificazione del cane tramite microchip e medaglietta;
- il mancato obbligo di tenuta al guinzaglio;
- la fuga del cane;
- il mancato uso della museruola;
- la mancata raccolta degli escrementi;
- il disturbo della quiete;
- la non corretta gestione dei cani nelle aree di svago;
- l'accesso alle aree vietate.

³L'importo minimo della multa per le infrazione relativa alla mancata raccolta degli escrementi è di fr. 150.--.

**Servizi amministrativi**

CH-6808 Torricella

Telefono 091 935 75 10

www.torricella-taverne.ch

⁴Riservata l'applicazione di cui al cpv. 1, la procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.

Art. 17 Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali in materia.

Art. 18 Abrogazioni

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza sarà abrogato l'analogo documento di cui alla risoluzione municipale No. 4639 del 16 agosto 2019.

Art. 19 Entrata in vigore

¹Adottata dal Municipio con risoluzione municipale No. 680 del 25 ottobre 2021.

²Pubblicata agli albi a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC per un periodo di 30 giorni dal 27 ottobre 2021 al 25 novembre 2021. È data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.

³Cresciuta in giudicato, la presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022, riservato l'inoltro di eventuali ricorsi contro il contenuto della stessa, a norma dell'articolo 208 LOC, entro il periodo di pubblicazione indicato.

PER IL MUNICIPIO**Il Sindaco****Il Vice Segretario**

Tullio Crivelli

Domenico Barletta

